

Criteri generali per la distribuzione delle ore delle attività didattiche di sostegno assegnate all'Istituto fra le classi che accolgono gli allievi in situazione di handicap.

VISTA la Legge **Legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19 co.11 che recita**

L'organico di sostegno è assegnato complessivamente alla scuola o a reti di scuole allo scopo costituite, tenendo conto della previsione del numero di tali alunni in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili; la scuola provvede ad assicurare la necessaria azione didattica e di integrazione per i singoli alunni disabili, usufruendo tanto dei docenti di sostegno che dei docenti di classe.

TENUTO CONTO della condivisione e dello sviluppo dei valori inclusivi volto a considerare nella distribuzione delle ore di sostegno l'affermazione dell'obiettivo del raggiungimento da parte di tutti gli alunni coinvolti del massimo benessere all'interno della comunità educativa.

IL GLHI delibera

i seguenti criteri **per la distribuzione delle ore delle attività didattiche di sostegno assegnate all'Istituto fra le classi che accolgono gli allievi in situazione di handicap**

- Tipologia della certificazione;
- livello di gravità della certificazione;
- Grado di compromissione nei processi di interazione con particolare riferimento ad eventuali criticità sotto l'aspetto della sicurezza personale e della comunità classe;
- Disponibilità di altre risorse finalizzate ai processi di inclusione;
- Tempo scuola effettivo dell'alunno previsto dal PEI;
- Presenza di altri alunni con certificazione o con diagnosi all'interno della stessa classe;

I presenti criteri non hanno un ordine gerarchico ed assumono una portata generale.

Nelle situazione in cui si determina la mancanza del completo organico di sostegno si disporranno temporaneamente le risorse tenendo sempre conto dei criteri suddetti.

